

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2497

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VESPIGNANI, FLAMIGNI, ARZILLI, BRUNI, CESARONI,
D'ALEMA, FERRI GIANCARLO, GIOVANNINI, JACAZZI,
LAVAGNOLI, MASCHIELLA, MAULINI, PELLEGRINO,
PIRASTU, SPECCHIO, TERRAROLI**

Presentata il 13 maggio 1970

Ordinamento delle aziende pubbliche, locali e regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni ormai è aperto il dibattito sui fini da raggiungere con un riordinamento e una riforma del sistema delle imprese pubbliche degli enti locali.

Data per scontata la situazione generale che impone un nuovo assetto del settore, si sono poi contrapposte varie opinioni e tendenze, maturate in convegni specializzati (ultimo quello di Rapallo del 3, 4 e 5 ottobre 1969) ed in proposte di legge, circa i contenuti di una riforma della legislazione.

La legislazione vigente si avvicina ormai al mezzo secolo di vita. Essa resta ancora valida in talune parti importanti quali in primo luogo il collegamento diretto tra azienda e assemblea elettiva, che va anche rafforzato in relazione alla funzione dirigente della programmazione dello sviluppo economico e sociale che sempre più devono assumere i pubblici poteri.

In altre parti, soprattutto per ciò che concerne le dimensioni delle aziende, i controlli, il reale potere di intervento dell'azienda, i modi e i mezzi per il potenziamento e lo sviluppo dell'azienda pubblica, la legislazione

attuale appare sempre più superata in rapporto alle nuove strutture ed ai nuovi compiti assegnati agli enti locali: comuni e province. Quanto alle aziende regionali ed ai compiti da assegnarsi alle regioni a statuto ordinario, si tratta di materia da regolare con legge del tutto nuova e si è ritenuto che dovesse nelle sue linee generali formare oggetto di questa stessa proposta per ragioni di organicità e di urgenza di provvedervi.

Non si è dimenticato, nel formulare la proposta che si presenta ai colleghi deputati, il punto di arrivo dell'ampio dibattito svoltosi da tempo e divenuto più vivo e più fervido di elaborazioni concrete negli ultimi tempi anche da parte degli organi dirigenti e delle assemblee della CISPEL.

La presente proposta vuole essere anzitutto un contributo concreto e uno stimolo nuovo a questo dibattito e resta aperta ad altri contributi e a tutte le possibili ed utili convergenze con altre proposte di altri gruppi e degli amministratori delle aziende, per consentire la più rapida realizzazione di una nuova normativa in materia di aziende speciali degli enti locali, unanimemente sollecitata.

La crescita della società civile, il processo di sviluppo dei centri urbani, l'aumentata mobilità della popolazione impongono l'esigenza di dare vita ad un vasto sistema, per molti aspetti nuovo, di imprese pubbliche locali, che garantisca il soddisfacimento di tali esigenze nel quadro di una programmazione democratica dello sviluppo economico e assicuri agli enti locali reali poteri di intervento nel processo di sviluppo della società per indirizzarlo ai fini sopradetti.

L'espansione delle aziende pubbliche locali negli anni della ripresa della vita democratica non si può dire pienamente corrispondente alle esigenze del paese. Prendendo in esame anche solo gli anni successivi al 1960 vediamo che di contro ad una espansione delle esigenze sempre crescenti, le aziende pubbliche degli enti locali hanno segnato uno sviluppo (tra il 1960 ed il 1967) di appena il 57 per cento nel valore degli impianti, del 76 per cento nei proventi e ricavi e del 38 per cento nel numero dei dipendenti.

Lo sviluppo limitato e settoriale delle aziende pubbliche è in primo luogo la conseguenza di una linea generale di politica economica e statutale che ha gradualmente limitato la capacità di iniziativa delle autonomie locali.

Ad essa hanno contribuito sia la mancata attuazione in passato dell'ordinamento regionale, sia la insufficienza dei mezzi finanziari assegnati ai comuni e alle province e la mancanza di una adeguata mole di credito a basso costo, conseguente all'impoverimento delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti e di altri istituti preposti al finanziamento delle iniziative pubbliche di sviluppo economico, sia i limiti giuridici di un ordinamento arretrato basato sul testo unico del 25 ottobre 1925 n. 2578 e sul vecchio regio decreto 10 marzo 1904 n. 108 che è ancora in vigore, pur costituendo il regolamento di esecuzione della originaria legge Giolitti del 29 marzo 1903, n. 103. Le aziende pubbliche locali hanno sempre subito il paralizzante condizionamento di un sistema di controlli che ha limitato la loro espansione e ha reso difficoltosa o anche impedita spesso la assunzione di nuovi servizi municipalizzati, soprattutto nei settori più qualificanti, ai fini di un intervento nel campo economico, per attuare scelte antimonopolistiche e democratiche.

La cosiddetta « circolare Taviani » è stato l'atto più probatorio dell'atteggiamento del potere centrale e governativo nei confronti delle esigenze di espansione della azienda pubblica locale; essa ha segnato una ulteriore

battuta d'arresto nello sviluppo di una presenza attiva delle aziende pubbliche locali nell'economia e nei servizi.

Di fronte alle crescenti difficoltà finanziarie, in particolare nei settori più esposti alle distorsioni dell'espansione economica determinata dallo strapotere delle forze monopolistiche e speculative (in particolare nel settore dei trasporti urbani) l'atteggiamento anche più recente del potere centrale ha avuto carattere più punitivo e mortificante delle autonomie che risolutivo delle cause di fondo degli squilibri (vedi recente legge sulla finanza locale che sottrae ai comuni e alle province il potere in materia di fissazione delle tariffe dei trasporti urbani).

Si è ancora inerti, a livello di politica governativa, di fronte agli squilibri conseguenti alle scelte di fondo che hanno stimolato, con investimenti anche pubblici abnormi, il trasporto privato e mortificato il trasporto pubblico a tutto vantaggio di ben noti gruppi monopolistici privati; anzi tale politica, che limita l'espansione del trasporto pubblico urbano ed interurbano, è tuttora quella imperante.

La normativa attuale in materia di riscatto dei servizi in concessione a privati, la carenza finanziaria, confermata di recente con l'esclusione delle aziende municipalizzate dagli interventi della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, le remore frapposte in alcuni settori da tenaci interessi privati (farmacie, mercati all'ingrosso, macelli) e anche una politica accentratrice antiautonometrica e aziendalistica degli enti di Stato (ENEL e ENI) hanno quasi bloccato le reali possibilità di creazione di nuove aziende pubbliche locali per fronteggiare le nuove richieste delle città grandi e piccole di moderni servizi a basso costo.

Infatti non ancora l'ENEL ha desistito dal proposito di limitare e annullare la funzione dell'ente locale nel campo della distribuzione di energia elettrica, mentre l'ENI, in aperto appoggio a società distributrici ad esso collegate (in particolare Italgas) frappone continuamente ostacoli all'assunzione diretta da parte dei comuni o di loro consorzi, della distribuzione del metano anche ad uso domestico.

È auspicabile invece un rapporto di tipo nuovo tra azienda di Stato e azienda pubblica locale, che collochi l'una e l'altra in condizione di esaltare il proprio compito di intervento nell'economia e nei servizi, sulla base della convinzione che massima efficienza e

massima democrazia e decentramento sono due termini concomitanti e non antitetici.

Le aziende pubbliche dello Stato che gestiscono servizi di interesse generale (elettricità e gas metano) o particolari enti che gestiscono servizi di interesse super-regionale (acquedotti ecc.) dovrebbero conservare ad essi solo le funzioni ed i compiti veramente di livello nazionale (produzione e rifornimento) assegnando a regioni, province e comuni singoli o associati la distribuzione e l'organizzazione dei servizi di dimensione locale (distribuzione ai servizi domestici, all'artigianato, al commercio, alle piccole e medie imprese, ecc.) intendendosi con ciò garantire ad un tempo la massima efficienza e la massima democraticità della gestione pubblica dei servizi fondamentali.

Non si può quindi affrontare oggi il problema della gestione pubblica da parte degli enti locali di aziende che operano nel campo dell'economia e dei servizi se non sotto il profilo di una profonda riforma che investa una ristrutturazione delle aziende esistenti, ma che soprattutto affronti i limiti e le cause di fondo che tuttora ne impediscono una larga espansione, per rimuoverle definitivamente almeno sul piano legislativo.

La nostra proposta di legge parte dall'esigenza primaria di esaltare quella visione dello Stato unitario decentrato e articolato democraticamente in poteri autonomi a diversi livelli (regionale, provinciale e comunale) ipotizzato dalla Carta costituzionale e poggiato in primo luogo sulle assemblee elettive rappresentative del potere e della volontà della popolazione.

La stessa creazione dell'istituto regionale su tutto il territorio, ormai in fase realizzatrice dopo oltre 22 anni dall'approvazione della Costituzione, impone di affrontare la riforma dell'azienda pubblica locale tenendo conto di questa realtà che si va definendo.

La futura regione non va vista come un ente a cui deve essere fatto un posto e uno spazio aggiuntivo all'attuale strutturazione statutale.

Le regioni vanno invece considerate una istanza profondamente riformatrice dell'attuale struttura centralizzata dello Stato, per arrivare ad una riforma democratica della direzione economica, della programmazione dello sviluppo, della pubblica amministrazione, del rapporto dialettico tra poteri centrali e poteri locali.

Le regioni sono collocate al centro di questi rapporti, come forza di esaltazione e di sviluppo della gestione autonoma democraticamente

decentrata di una serie di interventi sull'economia, sulla struttura della società, sui servizi.

Si deve del pari evitare che le future regioni divengano nuovi strumenti di centralizzazione e di gestione di pubblici servizi a livello regionale con conseguenze negative sulle autonomie locali. La regione dovrà invece poggiare la sua iniziativa sulla esaltazione delle autonomie locali, potenziandole e coordinandole attraverso interventi attivi, ma non centralizzanti, sui servizi, sul processo di sviluppo economico, sulla redistribuzione sociale del reddito in relazione alla programmazione regionale e ai programmi comprensoriali di sviluppo.

In base a queste linee non si è ritenuto di dover prefigurare, nella proposta di legge che presentiamo, una regione centralizzatrice attraverso strumenti e organi statici centralizzati. Si è anche evitato di ipotizzare la creazione di consorzi obbligatori settoriali a livello nazionale, di enti nazionali o istituti nazionali o società nazionali di gestione. Tali ipotesi liquiderebbero sul nascere le potestà e gli interventi delle regioni e ne ridurrebbero il ruolo a puri enti amministrativi aggiuntivi, privati di poteri reali di intervento.

Ma contemporaneamente si è scartata la ipotesi di prefigurare consorzi obbligatori o strumenti simili a livello regionale che nascerebbero viziati dagli stessi limiti dei simili enti nazionali, recidendo alla base il processo di esaltazione del potere democratico e autonomo locale che si vuol esaltare con l'entrata in funzione dell'ente regione.

La scelta contenuta nelle proposte è di dar vita ad un complesso ed articolato sistema, a una costellazione di aziende pubbliche locali che ruoti attorno alle regioni, senza esserne soffocato bensì esaltato.

Sono perciò state escluse ipotesi di creazione di aziende regionali se non per la gestione di servizi aventi veramente ed esclusivamente dimensione regionale, ribadendo altresì il principio che si attui il massimo decentramento democratico della gestione dei servizi a livello comunale e provinciale.

Resta invece indispensabile un forte impegno della regione sia a livello del sostegno delle iniziative locali (attraverso il credito, con interventi finanziari diretti, a scopo perequativo e di superamento degli squilibri territoriali e sociali) sia con forme di coordinamento tecnico-organizzativo, per superare livelli tecnologici arretrati, per la ricer-

ca di nuove e più avanzate forme di intervento, per la preparazione del personale, ecc.

Impostato così il rapporto potere centrale-poteri locali e il rapporto regioni-province-comuni, che trova la sua espressione nei titoli I e V della presente proposta di legge, occorre ora illustrare le linee che hanno guidato i proponenti nella predisposizione degli altri titoli, specificamente dedicati alle aziende pubbliche dei comuni e delle province.

Ancora una volta si è partiti dal collegamento con le norme della Costituzione che configurano un potere statale articolato in autonomie locali, decentrato, democratico, con al centro gli organi elettivi rappresentativi della volontà popolare.

Discostandosi da questi orientamenti costituzionali non sarebbe possibile contrastare validamente quegli interessi di gruppo, particolaristi e anche speculativi che sono alla base delle distorsioni e degli squilibri dello sviluppo economico nazionale sia nella congiuntura più difficile, sia nei periodi di espansione più vivace dello sviluppo economico.

Occorre quindi intervenire per dirigere questo sviluppo e per colpire le cause degli squilibri senza limitarsi solo a correzioni e a limitazioni degli effetti più abnormi. Occorrono strumenti capaci di intervenire nel processo di accumulazione e di distribuzione del reddito. Non ci si può quindi accontentare di organismi con compiti razionalizzanti e di riequilibrio.

La prima garanzia che questo possa efficacemente verificarsi per quanto compete al settore della gestione dei pubblici servizi e degli interventi in economia da parte dei comuni e delle province è che sia assicurato un forte collegamento e anche una sostanziale capacità di indirizzo e di controllo delle assemblee elettive e rappresentative della volontà popolare sulle aziende speciali.

Non è stata accolta dai proponenti l'opinione di quanti sostengono l'opportunità di trasformare le aziende pubbliche in società per azioni, con partecipazione anche di capitale privato, e l'ipotesi di costituire società per azioni a capitale tutto pubblico.

Del pari non è stata accolta l'idea di assegnare, sotto altra forma, una personalità giuridica propria, distinta dagli enti locali da cui promanano, alle aziende speciali.

Tali forme stimolerebbero un graduale distacco tra l'attività delle aziende e i compiti di intervento coordinato e attivo nella economia e nei servizi che debbono proporsi

agli enti locali; ne risulterebbero chiusure aziendalistiche e un « efficientismo » burocratico esasperato, dimentico dei fini sociali — e quindi anche dei costi sociali — che molti pubblici servizi necessariamente postulano.

La inesistenza di un rapporto organico, ovviamente a livello di orientamenti generali, tra assemblee rappresentative e partecipazione popolare da una parte e gestione aziendale dall'altra, finirebbe per sottrarre le aziende ai compiti primari di impegno per una politica organica di sviluppo, secondo fini di interesse generale della comunità.

L'orientamento dei proponenti si concreta invece in un legame stretto tra aziende e assemblea rappresentativa (le commissioni amministratrici devono configurarsi in modo da rappresentare le assemblee elettive e non le giunte). Tutto ciò non contraddice affatto una più ampia autonomia funzionale e organizzativa, libera da troppe pastoie burocratiche e da defatiganti e avviliti controlli che finirebbero per appesantire tutta l'attività delle aziende a scapito della loro snellezza ed efficienza.

Indicate le linee di un corretto rapporto tra enti locali, assemblee elettive e controlli da una parte e aziende pubbliche locali dall'altra, occorre configurarne la sfera e il campo di intervento.

Una legislazione veramente riformatrice deve anzitutto ribaltare le vecchie e superate concezioni che fanno della gestione pubblica dei servizi e degli interventi pubblici in economia un dato non normale dell'attività dell'ente locale; anche nel 1925 oltre che nel 1903 il legislatore si preoccupò assai più di dettare limiti invalicabili e rigidi a queste attività pubbliche che non di assicurarne la espansione come un dato essenzialmente positivo e quindi da generalizzare al massimo.

Anche in tale occasione ci si deve richiamare alle norme costituzionali, articoli 41, 43 e 45; l'articolo 43 in particolare detta il principio dell'intervento diretto dello Stato e degli enti pubblici nel campo dei servizi.

Nessuna catalogazione neppure indicativa di tipi di intervento viene proposta, nella convinzione che ciò rappresenterebbe comunque un limite di fronte alle crescenti e sempre più ampie necessità di assicurare sia i servizi civili e sociali già esistenti, sia quelli nuovi, dei quali di mano in mano si sente il bisogno, sia infine di garantire interventi i più disparati ai fini di uno sviluppo democratico e programmato del territorio, delle infrastrutture, degli impianti pubblici incentrati lo sviluppo agricolo, turistico, dell'ar-

tigianato e della piccola industria, del settore distributivo.

La proposta stabilisce come norma la gestione diretta dei servizi connessi con le funzioni che la Costituzione assegna agli enti locali, allarga le norme che riguardano il diritto di privativa e lo consentono ogni qual volta sia necessario per salvaguardare interessi della collettività, consente agli enti locali ogni altra attività che possa costituire utilità generale ai fini dello sviluppo economico sociale e civile, stabilisce norme precise per il riscatto anche forzoso dei servizi in concessione, tenendo conto, nella fissazione dell'onere a carico dell'ente pubblico, dei contributi pagati dagli utenti per spese di impianto, delle somme versate dall'ente stesso a tale titolo, del valore reale degli impianti ai soli fini dell'esercizio ed esclude ogni remunerazione del lucro cessante.

All'articolo 9 della proposta si indicano le vie per acquisire da parte degli enti, con l'intervento dello Stato e delle regioni, i mezzi finanziari atti a garantire l'esecuzione degli orientamenti prima indicati. Troppo spesso infatti gli enti locali hanno visto vanificare le migliori intenzioni di assumere direttamente pubblici servizi dalla mancanza di finanziamenti, da un vero ostracismo sancito di fatto da parte di istituti di credito anche pubblico a molteplici iniziative municipalizzatrici.

Quanto all'organizzazione interna delle aziende la proposta si limita a dettare norme generali. Si esclude l'esigenza di un regolamento alla legge, poiché si assegna invece una ampia facoltà legislativa in materia alle regioni e una ampia facoltà regolamentare agli enti locali e alle loro assemblee elettive nell'ambito delle linee e delle norme generali fissate dalla presente proposta.

Le norme sulla finanza e contabilità escludono la predisposizione di un bilancio di previsione, limitandosi a prevedere una relazione previsionale e un conto consuntivo da sottoporre alle assemblee elettive a tutto vantaggio di una maggiore snellezza funzionale delle aziende e senza ledere i fondamentali diritti-doveri di indirizzo generale che le assemblee elettive stesse devono conservare. Le aziende possono inoltre accedere al credito direttamente garantendo i mutui contraenti con le proprie entrate.

L'autonomia funzionale delle aziende è quindi ampiamente assicurata, in quanto gli interventi delle assemblee elettive si limitano agli atti fondamentali (relazione previsionale, conto consuntivo, mutui, oltre ovviamente allo

statuto dell'azienda e alle tariffe) mentre le commissioni amministratrici hanno possibilità di svolgere qualsiasi altra attività o negozio giuridico necessario al funzionamento dell'azienda.

L'esigenza di superare gli attuali limiti dimensionali delle aziende è risolta senza ipotizzare rigide forme di organizzazione stabilite artificialmente in modo centralizzato.

Problemi più generali di programmazione dei vari settori a livello nazionale e regionale e regolamentazione dei rapporti tra programmazione regionale e servizi vanno considerati invece in leggi speciali che affrontino ciascuno dei fondamentali settori.

È data ampia facoltà ad ogni livello agli enti elettivi, regioni, province e comuni, di coordinare, anche attraverso forme consortili, o con rapporti bilaterali sempre autonomamente e liberamente decisi dagli enti stessi, le varie aziende pubbliche locali.

La presente proposta, ai fini di assicurare il massimo controllo democratico sull'attività delle aziende pubbliche, e insieme la massima efficienza, limita i controlli sugli atti delle aziende ai soli organi elettivi che hanno dato vita all'azienda, con procedimento rapido, diretto e interno all'azienda attraverso una commissione di controllo eletta dall'assemblea elettiva medesima.

Per i controlli sugli atti fondamentali delle assemblee elettive ci si uniforma alla Costituzione sia per quanto attiene alle modalità in cui si esplica il controllo sia per quanto riguarda l'organo preposto all'esercizio del controllo.

All'articolo 30 viene poi fissato definitivamente il carattere privatistico del rapporto di lavoro con i dipendenti (questione contrastata dalla nota circolare Taviani, con grave disagio per le aziende e per il personale) e si dettano le norme generali che regolano i contratti di lavoro a tutti i livelli.

Infine nel titolo VI sono dettate norme transitorie e finali atte ad assicurare un graduale, corretto e rapido passaggio dalla normativa in vigore a quella prevista dalla presente proposta che rappresenta, come i colleghi possono osservare, una vera riforma atta ad incidere decisamente sulla realtà esistente.

Concludendo la relazione è opportuno affrontare i problemi finanziari che rappresentano il coronamento e la chiave di volta di una ampia riforma in materia di aziende pubbliche locali e che condizionano tutta l'efficacia di una tale profonda innovazione.

È da escludere l'opportunità di creare un ente o istituto nazionale per il credito e i

finanziamenti alle imprese pubbliche locali. Per questo i deputati comunisti hanno criticato il limite grave imposto alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti creata con la recente legge sulla finanza locale, alla quale non è stato assegnato specificamente il compito di finanziare anche le imprese pubbliche locali.

Compiti primari, non solo in campo creditizio, debbono essere assegnati sia allo Stato che alle regioni.

Gli Istituti pubblici di credito autorizzati a concedere mutui a medio e lungo termine agli Enti locali (Cassa depositi e prestiti - Consorzio di credito per le opere pubbliche) non hanno svolto interamente la loro funzione proprio perché sono stati imposti alla loro attività limiti e scelte incentivanti una politica economica rivolta ad una distribuzione delle risorse a sostegno di ben noti gruppi economici privati, del profitto privato, della speculazione.

La creazione delle Regioni deve assegnare anche a questi enti compiti nuovi e decentrati in materia di credito e di finanziamento, al fine di consentire un intervento qualificato nella distribuzione delle risorse, secondo una programmazione dello sviluppo democraticamente decisa in base agli interessi generali delle collettività.

Ma il problema del finanziamento delle aziende non può essere solo limitato al credito anche se a basso costo, in quanto in tale modo ancora una volta si sfocerebbe in una specie di aziendalismo finanziario e si ignorerrebbe che buona parte delle gestioni di pubblici servizi non possono più essere considerate, alla stregua della vecchia legge Giolitti del 1903, come fonti di reddito per i comuni o mero strumento per escludere il profitto privato.

Occorre finalmente riconoscere che certi servizi sono di utilità generale per l'intero corpo sociale, per chi non li usa non meno che per chi li usa. Così trasporti, acquedotti, distribuzione dell'elettricità anche a zone buie, all'agricoltura, alla piccola azienda, mercati, centri annonari, ecc., hanno un costo sociale che in misura più o meno rilevante va sostenuto dalla collettività, poiché la crescita della società civile e il superamento degli squilibri non può essere il risultato di uno sforzo localizzato e settoriale, ma deve essere assunto come linea generale, e fine essenziale di una programmazione democratica di tutti gli aspetti dello sviluppo economico.

Per tali motivi si prevedono stanziamenti appositi nel bilancio dello Stato e in quello delle Regioni a sostegno delle aziende pubbliche locali, con contributi in capitale e concorso nelle spese per interessi e anche con contributi alle spese di gestione di alcuni servizi in relazione al carattere sociale dei servizi stessi.

Ovviamente una più rigorosa applicazione di queste norme non può non rinviare ad una legislazione nuova e riformatrice degli enti locali e della finanza locale nel quadro di una riforma generale della finanza pubblica, per il risanamento graduale della situazione di grave carenza finanziaria degli Enti locali, per uno spostamento a livello regionale e locale di una parte delle risorse, ora assorbite centralmente, elemento essenziale se si vuole che tutto il sistema delle autonomie che poggia sulla attuazione, ormai in corso, delle Regioni a statuto ordinario, assolva alla primaria funzione di esaltazione della democrazia, non solo come partecipazione responsabile alla gestione del potere da parte di tutte le classi lavoratrici, ma come capacità reale di imprimere un nuovo corso allo sviluppo della economia e dell'intera società.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Le regioni, le province, i comuni e i consorzi tra enti locali provvedono all'impianto e all'esercizio dei pubblici servizi nell'ambito dei principi e secondo le norme generali stabilite dalla presente legge.

Ai fini dello sviluppo economico, sociale e civile dei rispettivi territori, le regioni, le province, i comuni e i consorzi tra enti locali possono inoltre assumere l'impianto e l'esercizio diretto di ogni altra attività di interesse pubblico di propria competenza o ad essi decentrata dallo Stato o dalla regione o ad essi affidata dalle norme per il decentramento delle attività svolte da enti di gestione dei servizi pubblici di competenza dello Stato.

ART. 2.

Le aziende speciali istituite dagli enti locali di cui all'articolo 1 sono imprese pubbliche dotate di autonomia funzionale, nel quadro degli obiettivi fissati nei rispettivi statuti delle aziende dalle assemblee elettive o consortili dei rispettivi enti proprietari e con le norme generali di amministrazione e i controlli previsti dalla presente legge.

ART. 3.

Comuni, province e loro consorzi, con l'intervento anche delle regioni e delle relative aziende, possono dare vita a forme di cooperazione ed associazione sia ai fini di una gestione unitaria dei servizi e degli interventi nell'economia e nella società civile di dimensioni più convenienti, sia ai fini di far fronte in modo coordinato alle esigenze inerenti agli acquisti, agli aggiornamenti nell'organizzazione aziendale, all'addestramento del personale, agli studi sui costi di produzione, alla informazione tecnica, alla ricerca scientifica e ad ogni altra esigenza delle aziende pubbliche locali.

ART. 4.

Nei bilanci dello Stato e delle regioni sono iscritti annualmente appositi stanziamenti per assegnare i contributi che assicurano i finanziamenti a tassi agevolati occorrenti allo sviluppo delle imprese pubbliche degli enti locali e la partecipazione alle spese di gestione e di esercizio delle imprese stesse.

TITOLO II.

LE AZIENDE PUBBLICHE DEI COMUNI

CAPO I.

ASSUNZIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI
DA PARTE DEI COMUNI.

ART. 5.

I comuni possono assumere i servizi connessi alle loro funzioni con diritto di privativa quando trattasi di servizi pubblici di specifica competenza del comune, o di servizi che non possono esercitarsi senza il prevalente intervento del comune, o per il cui funzionamento si richiedono impieghi di beni demaniali o particolari concessioni del comune.

Il diritto di privativa può altresì effettuarsi quando i servizi si trovano di fatto esercitati in forma di monopolio o semimonopolio da parte di imprese private, ovvero concorrono ragioni particolari di igiene, decoro e sicurezza pubblica o quando, comunque, la privativa si rivela necessaria per salvaguardare gli interessi della collettività.

ART. 6.

Quando il servizio pubblico sia già affidato in regime di concessione a impresa privata, il comune può assumere l'esercizio diretto mediante riscatto, con preavviso di almeno un anno.

In caso di riscatto, è corrisposta ai concessionari una indennità, determinata in base al valore industriale dell'impianto e del relativo materiale considerato utile agli effetti dell'esercizio, tenute presenti le clausole del contratto di concessione, le quote di ammortamento non maturate, le somme versate a qualsiasi titolo dall'ente concedente e i contributi versati dagli utenti per qualsiasi spesa di impianto. È esclusa qualsiasi valutazione di lucro cessante.

In mancanza di accordo fra le parti, l'ammontare dell'indennità è determinata dal comune in base ad apposita perizia redatta dal proprio ufficio tecnico o da tecnici designati dal comune stesso, salvo opposizione del concessionario innanzi all'autorità giudiziaria. Anche in pendenza di tale opposizione, il comune potrà prendere immediato possesso dell'impianto e dei materiali inerenti al servizio.

ART. 7.

Quando il comune intende assumere, con diritto di privativa, un servizio pubblico già esercitato senza concessione da impresa privata, è in sua facoltà di chiederne l'espropriazione al Presidente della Repubblica, il quale provvede, con decreto motivato, stabilendo la indennità relativa in base ai criteri fissati dal secondo comma dell'articolo precedente.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

ART. 8.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del comune è deliberata dal consiglio comunale, in base ad apposito progetto di massima tecnico-finanziario che indichi:

- 1) l'oggetto, la finalità e l'interesse del servizio;
- 2) le opere eventuali d'impianto e il loro costo presunto;
- 3) il costo presunto della gestione del servizio e i mezzi per farvi fronte;
- 4) i mezzi con cui il comune intende far fronte alle spese d'impianto.

In caso di riscatto, la deliberazione deve indicare anche la consistenza particolareggiata dell'impianto e l'ammontare presumibile dell'indennità.

ART. 9.

Per il finanziamento delle spese relative all'assunzione diretta dei pubblici servizi, la Cassa depositi e prestiti è tenuta alla concessione dei mutui occorrenti, anche attraverso la sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Ai fini di detti mutui non si applicano le limitazioni previste dalla legge comunale e provinciale e dalle altre disposizioni in vigore. La garanzia è concessa dallo Stato ove i comuni non dispongano di cespiti delegabili.

Sugli stessi mutui è concesso dallo Stato un contributo trentacinquennale costante del quattro e mezzo per cento, elevabile al sei per cento per i comuni montani, del Mezzogiorno e delle isole e per quelli delle aree depresse del centro-nord.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà con appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato determinati annualmente con legge di bilancio a partire dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

I servizi assunti, con o senza diritto di privata, possono essere gestiti:

a) mediante la costituzione di azienda speciale secondo le norme del successivo capitolo;

b) in economia, quando, per l'importanza limitata o per il carattere dei servizi, il consiglio comunale non ritenga di procedere alla costituzione dell'azienda speciale.

In questo ultimo caso il servizio è disciplinato da apposito regolamento e il conto della gestione costituisce un capitolo del bilancio comunale.

Per uno o più servizi gestiti in economia, è istituita apposita commissione di vigilanza presieduta dal sindaco o da un suo delegato e nominata dal consiglio comunale tra persone estranee al consiglio stesso; ogni consigliere dispone di un numero di voti non superiore a tre quarti del numero dei componenti la commissione stessa e può concentrare i voti di cui dispone su una o più persone.

La commissione di vigilanza, costituita da un minimo di due a un massimo di sei componenti, più il presidente, è riunita di regola una volta al mese e formula osservazioni e proposte alla giunta e al consiglio comunale su tutto quanto attiene al buon funzionamento del servizio.

ART. 11.

Con deliberazione motivata il consiglio comunale può disporre la revoca del servizio e lo scioglimento della azienda pubblica.

La relativa deliberazione deve essere adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

CAPO II.

POTERI E ORGANI DELL'AZIENDA.

ART. 12.

L'azienda speciale è retta da amministrazione autonoma in base ad apposito statuto approvato dal consiglio comunale con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

L'azienda speciale ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici ed ogni atto necessario per il raggiungimento dei suoi fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

ART. 13.

Lo statuto dell'azienda ne regola l'organizzazione e il funzionamento e in particolare determina:

1) gli scopi dell'azienda, la sua denominazione e la sede;

2) l'ammontare del capitale conferito e le norme per la ripartizione degli utili e la costituzione dei fondi di riserva;

3) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, le modalità relative ai motivi di incompatibilità e di decadenza e alle attribuzioni del presidente e dei suoi membri, alla convocazione e allo svolgimento delle sedute del consiglio stesso, alla indennità di carica degli amministratori;

4) il numero dei componenti e le norme relative alle riunioni e alle deliberazioni della Commissione consiliare di controllo, alle cause di incompatibilità e di decadenza, alla surrogazione dei suoi membri e alla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione;

5) le modalità per la discussione e la contrattazione con i lavoratori e le loro rappresentanze su tutti i problemi della programmazione e gestione aziendale e della organizzazione interna;

6) le norme da osservare per i contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, per i contratti riguardanti ogni altro progetto e per le spese ed opere da eseguirsi in economia;

7) le modalità relative alla nomina, ai compiti ed ai motivi di incompatibilità del direttore;

8) le norme relative al servizio di tesoreria:

9) tutte le altre principali disposizioni ritenute necessarie per assicurare il proficuo funzionamento dell'azienda.

ART. 14.

Organi dell'azienda sono:

- a) il Consiglio d'amministrazione;
- b) il Presidente del consiglio d'amministrazione che ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- c) la commissione consiliare di controllo.

ART. 15.

Il Consiglio di amministrazione, eletto dal consiglio comunale, è composto da un numero dispari di membri, compreso il presidente, non inferiore a tre e non superiore a nove; i suoi componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il presidente è eletto dal consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

Nella nomina dei membri del Consiglio di amministrazione ogni consigliere comunale dispone di un numero di voti non superiore a tre quarti dei consiglieri d'amministrazione da eleggere e può concentrare i voti di cui dispone su una o più persone.

ART. 16.

La commissione consiliare di controllo è composta di tre o cinque consiglieri comunali eletti con voto limitato rispettivamente a due e quattro nomi; ogni consigliere può concentrare i voti a sua disposizione su una o più persone. Nella sua prima seduta la commissione provvede a nominare un presidente nel suo seno.

Alla commissione spetta di vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile ed in generale sulla gestione economica e finanziaria dell'azienda.

Il controllo da parte della Commissione e la relazione al Consiglio comunale sulle risultanze emergenti, sono effettuati, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei membri della Commissione o un terzo dei consiglieri comunali.

La Commissione consiliare di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

I componenti della Commissione hanno diritto di prendere visione di tutti i documenti contabili relativi agli atti compiuti dagli amministratori e dagli impiegati.

La Commissione adempie ai propri doveri tenuto conto dello statuto e di quanto stabilito dalla presente legge.

CAPO III.

CONTABILITÀ E FINANZA DELLE AZIENDE

ART. 17.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva una relazione previsionale nella quale indica:

a) il prevedibile andamento della gestione ordinaria aziendale;

b) un programma di massima per i miglioramenti e gli ampliamenti degli impianti e attrezzature, nonché per le trasformazioni da apportare agli impianti ed alla organizzazione dei servizi e le fonti di finanziamento del programma stesso;

c) altri dati utili per un ponderato esame delle previsioni aziendali.

La relazione è trasmessa al comune entro 8 giorni dalla sua approvazione.

ART. 18.

La relazione previsionale approvata dal Consiglio di amministrazione è sottoposta all'esame del Consiglio comunale, previo invio di copia dei documenti relativi ai consiglieri comunali entro dieci giorni prima.

Le osservazioni deliberate del Consiglio comunale sono trasmesse al Consiglio di amministrazione perché si uniformi ad esse nella sua attività di gestione dell'esercizio.

Le eventuali previsioni di disavanzo o di conferimento di utili sono iscritte nel bilancio di previsione del comune, negli appositi titoli di parte corrente o in conto capitale, per la spesa e per l'entrata, in relazione alle componenti economiche della gestione prevista.

Il Consiglio comunale può disporre l'erogazione delle somme previste in bilancio a copertura delle perdite di esercizio in rate bimestrali anticipate.

ART. 19.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione approva il conto consuntivo, comprendente il conto

patrimoniale e quello economico, corredato della relazione e degli allegati necessari alla chiarezza e comprensione del conto medesimo, esprimendo inoltre il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul risultato complessivo e finale ed esponendo i criteri seguiti ed i provvedimenti che si reputano opportuni per conseguire miglioramenti ed economie.

Entro lo stesso termine, la Commissione consiliare di controllo riferisce con propria relazione al consiglio comunale sui risultati dell'esercizio, sulle verifiche effettuate, anche con sue osservazioni e proposte.

ART. 20.

Il conto consuntivo, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione consiliare di controllo, è inviato in copia ai consiglieri comunali e resta depositato per un mese nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione e presentare al consiglio comunale eventuali osservazioni.

Il conto consuntivo dell'azienda è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella prima sessione dopo la scadenza del deposito in visione agli elettori.

L'eventuale eccedenza del disavanzo rispetto a quella iscritta nel bilancio di previsione del comune sarà iscritta nella parte della spesa del bilancio del comune dell'esercizio successivo, nei modi previsti al penultimo comma dell'articolo 18.

ART. 21.

Le aziende possono contrarre mutui alle seguenti condizioni:

1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti e all'ampliamento, miglioramento, rammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento dei mutui precedentemente contratti, non raggiungano complessivamente una cifra annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal consiglio comunale;

3) che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione siano approvate dal consiglio comunale.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui le aziende possono rilasciare a favore dei mu-

tuanti delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal n. 2 del presente articolo.

Le delegazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal sindaco del comune e dal tesoriere dell'azienda.

ART. 22.

Nei limiti delle esigenze del buon funzionamento dell'esercizio corrente, le aziende possono provvedere con deliberazione ordinaria ad aperture di credito a scadenza o a revoca, ed anticipazioni a breve termine, ad altre normali operazioni di credito aventi scadenza non superiore a dodici mesi.

ART. 23.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e tutti gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali, gli istituti e sezioni abilitate ad esercitare il credito a medio e lungo termine, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonché gli istituti di diritto pubblico finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere a investimenti di capitali in imprese industriali, sono autorizzati a concedere mutui e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di cui all'articolo precedente, le quali sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti e istituti finanziari.

CAPO IV

CONTROLLI

ART. 24.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulle quali non sono state formulate osservazioni da parte della Commissione consiliare di controllo, sono esecutive decorsi otto giorni dalla seduta nella quale sono state adottate, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

ART. 25.

Le deliberazioni sulle quali sono state formulate osservazioni dalla Commissione consiliare di controllo sono, nel termine di quin-

dici giorni, inviate a cura del Presidente del consiglio di amministrazione, alla giunta comunale.

Le deliberazioni sono corredate del parere e delle osservazioni della Commissione consiliare di controllo che decide in modo collegiale e in seduta separata.

ART. 26.

Nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento delle deliberazioni, sulle quali sono state formulate osservazioni da parte della Commissione consiliare di controllo, la giunta comunale deve esprimere una propria decisione.

Quando la giunta comunale non sia in grado di decidere o le sue decisioni non vengano accolte dal Consiglio di amministrazione o dalla Commissione consiliare di controllo, decide, nel termine di quindici giorni dalla data della decisione della giunta di cui al primo comma, il Consiglio comunale.

La decisione del Consiglio comunale è definitiva.

ART. 27.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'azienda concernenti tariffe, le deliberazioni su materie di cui agli articoli 17, 20 e 21 della presente legge e i provvedimenti che vincolano i futuri esercizi, con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionale di lavoro, sono trasmesse al comune entro otto giorni dalla loro adozione.

Nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del comune, il consiglio comunale può formulare proprie osservazioni da comunicarsi a cura del sindaco, entro otto giorni, al Presidente dell'azienda.

Ove il Consiglio di amministrazione dell'azienda non creda di uniformarsi ai rilievi del Consiglio comunale, dette deliberazioni vengono sottoposte, nel termine di quindici giorni dal ricevimento da parte del comune delle nuove decisioni dell'azienda, alle determinazioni definitive del Consiglio comunale.

ART. 28.

Le deliberazioni del Consiglio comunale sono sottoposte al controllo dell'organo previsto dall'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953. n. 62.

L'invio delle delibere suddette all'organo di controllo competente viene effettuato entro otto giorni dalla loro adozione.

Le medesime, salvo quelle di cui al successivo comma, diventano esecutive se, entro venti giorni dal ricevimento degli atti l'organo di controllo non notifica al comune una ordinanza motivata che le annulli per vizi di violazione di legge o di incompetenza.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche dello statuto, il conto consuntivo e la contrattazione dei prestiti sono soggette al controllo di merito previsto dall'articolo 130, ultimo comma, della Costituzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il controllo di legittimità sugli atti restituiti con richiesta di riesame per motivi di merito è limitato alle sole modificazioni eventualmente apportate dall'ente deliberante.

ART. 29.

I termini stabiliti nel presente capitolo sono perentori. In difetto di decisione degli organi di controllo entro i termini stabiliti, le deliberazioni si intendono approvate e divengono esecutive.

CAPO V

I DIPENDENTI DELLE AZIENDE

ART. 30.

Il rapporto di lavoro dei dirigenti, degli impiegati e dei salariati è di diritto privato.

Tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e i problemi che abbiano riflesso sulle condizioni di lavoro sono contrattati fra le aziende e le loro associazioni e i sindacati dei lavoratori.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei dipendenti è quello derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai contratti integrativi di settore e aziendali e dalle leggi generali vigenti.

CAPO VI

RIUNIONE E FUSIONE DI AZIENDE

ART. 31.

Il Consiglio comunale può deliberare la fusione di più aziende approvando, con lo stesso provvedimento, le relative modalità e lo statuto dell'unica azienda da costituirsi.

Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione di fusione, rimangono in funzione il Consiglio di amministrazione, la Commissione consiliare di controllo e il personale delle singole aziende. I singoli Consigli di amministrazione, in tale periodo, non potranno compiere che atti di ordinaria amministrazione.

ART. 32.

Le operazioni di fusione delle aziende sono esenti da tassa di bollo e di registro e non danno luogo ad accertamenti di plusvalenze agli effetti della imposta sui redditi mobiliari.

Le plusvalenze accertate dovranno essere iscritte nel fondo di riserva della costituenda azienda.

ART. 33.

I Consigli comunali possono riunire in assemblee permanenti di gestione comunali o di comprensorio tutte le rispettive aziende comunali o consortili o di comprensorio.

L'assemblea permanente di gestione è strumento della programmazione economica e sociale disposta dall'ente locale e armonizza, in relazione alla programmazione stessa, le priorità di investimento tra le singole aziende e i relativi programmi aziendali a medio e lungo termine.

Nell'assemblea permanente di gestione gli amministratori e i lavoratori delle aziende partecipano a determinare, con loro proposte e ad applicare, con decisioni operative delle singole aziende, le scelte della programmazione economica e sociale dell'ente locale.

L'assemblea permanente di gestione è costituita con deliberazione e statuto adottati dai consigli degli enti locali ad esso interessati nel rispetto dell'autonomia funzionale delle aziende disposta dalla presente legge.

TITOLO III

**LE AZIENDE PUBBLICHE
DELLE PROVINCE**

ART. 34.

Sono estese alle province, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo II per quanto concerne l'impianto e l'esercizio diretto dei servizi pubblici connessi alle funzioni delle province e ad ogni altra attività d'interesse pubblico specifico della collettività provinciale.

ART. 35.

Le province possono svolgere funzioni di integrazione dell'attività dei comuni e dei loro consorzi, in accordo con gli enti interessati.

Possono assumere servizi di interesse locale mediante convenzione con i singoli comuni, con più comuni o con consorzi di comuni.

Qualora sorga un conflitto di competenza fra province e comuni, in merito al pubblico servizio in discussione, decide l'organo di controllo previsto dall'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La decisione dell'organo di controllo è provvedimento definitivo.

TITOLO IV

COOPERAZIONE

E ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE
COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 36.

Ai fini di cui all'articolo 3 comuni e province possono dar vita a forme di cooperazione e associazione fra loro.

Salvo quanto disposto da leggi speciali dello Stato o della regione tali associazioni e cooperazioni hanno carattere volontario e sono decise e regolate con atti predisposti e deliberati d'intesa fra i vari enti.

ART. 37.

Gli enti locali che intendono giovare dell'esercizio delle attività e dei servizi di cui alla presente legge, gestiti da altri enti locali, possono chiederne la estensione al loro territorio.

La delibera di estensione deve contenere apposito schema di convenzione da stipularsi successivamente tra gli enti locali interessati.

La convenzione deve regolare i rapporti economici, le condizioni generali e particolari di gestione e le forme di consultazione periodica degli enti contraenti al fine di regolare le norme di esercizio del servizio e i suoi futuri sviluppi.

ART. 38.

Gli enti locali che vogliono unirsi tra loro per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi di comune interesse, possono costituirsi in consorzio e dare vita a una o più aziende speciali consortile.

Alle predette aziende si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo II.

Le aziende di cui al presente articolo hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici ed ogni atto necessario per il raggiungimento dei loro fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Per la formulazione, presentazione e approvazione delle relazioni di previsione e dei conti consuntivi, nonché per la destinazione degli utili e la copertura di eventuali perdite, si applicano, con gli opportuni adeguamenti, le norme di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della presente legge.

ART. 39.

Le deliberazioni con le quali gli enti locali decidono di riunirsi in consorzio, a norma dell'articolo precedente, devono essere adottate dai consigli dei rispettivi enti, i quali, con la stessa delibera, sono chiamati ad approvare anche lo statuto del Consorzio medesimo.

In particolare, lo statuto deve determinare:

- 1) la sede, lo scopo e la durata del consorzio;
- 2) il numero dei rappresentanti di ciascun ente consorziato nell'assemblea consorziale e il modo di elezione, che deve garantire la rappresentanza proporzionale delle forze politiche presenti in seno ai consigli degli enti consorziati;
- 3) le quote di partecipazione e le modalità di versamento delle stesse;
- 4) la formazione, le attribuzioni, i poteri degli organi consorziali, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni per l'eventuale ammissione di nuovi consorziati;
- 6) le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite;
- 7) le forme di convocazione dell'assemblea consorziale;
- 8) i casi di recesso e di esclusione;
- 9) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati;
- 10) le norme relative alla cessazione del consorzio ed alla devoluzione del patrimonio;
- 11) ogni eventuale norma necessaria al proficuo funzionamento del consorzio.

ART. 40.

Tutte le attribuzioni conferite al consiglio dell'ente locale concernenti la costituzione e l'esercizio delle aziende speciali sono per le

aziende consorziali deferite all'assemblea consorziale.

Gli atti concernenti le tariffe e gli investimenti sono entro otto giorni rimessi ai singoli consigli degli enti consorziati, i quali possono entro quindici giorni, richiederne il riesame da parte dell'assemblea consorziale.

Le attribuzioni proprie della giunta dell'ente locale sono delegate dall'assemblea consorziale a tre o più dei suoi membri, sempre in numero dispari.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano ai consorzi di enti locali le norme della legge comunale e provinciale.

TITOLO V

LE AZIENDE PUBBLICHE REGIONALI

ART. 41.

Le aziende speciali regionali sono istituite con legge regionale, per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge, e salvo il decentramento dei servizi regionali agli enti locali ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.

La legge regionale istitutiva delle aziende speciali fissa le norme per la organizzazione delle aziende e provvede ad assicurare il funzionamento delle stesse conformemente alle direttive fissate dalla Regione e può decidere l'esercizio del servizio con il diritto di privata qualora ricorrano le esigenze previste dall'articolo 5 della presente legge.

Per provvedere all'impianto, all'ampliamento e al miglioramento delle aziende speciali le regioni possono contrarre mutui e emettere obbligazioni garantite con entrate delle aziende stesse, nel limite stabilito dal n. 2 dell'articolo 21 della presente legge.

ART. 42.

La legge regionale delle aziende speciali fissa le modalità per la nomina, il numero, la durata in carica, le incompatibilità e la revoca degli amministratori, delle aziende speciali, e le indennità di carica spettanti agli amministratori stessi.

Con la stessa legge regionale sono anche stabilite le norme per la gestione finanziaria, per la resa dei conti, per la vigilanza e i controlli sugli atti delle aziende speciali.

ART. 43.

Le Regioni possono riunire le aziende speciali in assemblee permanenti regionali di gestione secondo le norme e per gli scopi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo 33 della presente legge.

La costituzione dell'assemblea permanente regionale di gestione è decisa e regolata con apposita legge regionale.

ART. 44.

Le aziende regionali coordinano la loro attività con le imprese pubbliche degli enti locali e prestano a queste ultime assistenza e sostegno speciale per lo sviluppo tecnologico e per la gestione di servizi regionali decentrata agli enti locali a norma dell'articolo 118 ultimo comma, della Costituzione.

ART. 45.

Le aziende speciali possono operare anche nel territorio di altre regioni contermini, secondo preordinate intese tra le regioni interessate.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46.

Gli enti locali e loro consorzi che esercitano la facoltà di riscatto o che ottengono il diritto dell'esproprio, si sostituiscono nei contratti attivi e passivi in corso con i terzi per l'esercizio del servizio e con il personale addettovi, purché i contratti siano stati stipulati e il personale assunto:

a) nel caso di riscatto, prima del previsto di un anno indicato all'articolo 6 della presente legge;

b) nel caso di esproprio, prima dell'inizio della procedura prevista dall'articolo 7 della presente legge.

Ai lavoratori dell'azienda è riconosciuta l'anzianità di servizio e corrisposto un trattamento economico, normativo e previdenziale non inferiore a quello goduto nella gestione precedente il riscatto o lo esproprio.

Degli oneri derivanti da detti contratti con i terzi sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto o di esproprio.

ART. 47.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organi degli enti locali provvedono a deliberare la riorganizzazione delle aziende esistenti per adeguarla alle norme di organizzazione e di gestione previste dalla presente legge.

ART. 48.

Entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge i comuni, le province, le regioni sono tenuti a deliberare di assumere, nelle forme di cui alla presente legge, l'esercizio di un pubblico servizio gestito da una società per azioni le cui azioni siano di proprietà degli enti stessi in misura superiore al cinquanta per cento del capitale sociale della società.

Il riscatto delle rimanenti azioni viene effettuato, ancorché le aziende non gestiscano servizi in concessione con diritto di privativa, secondo le norme dell'articolo 7 della presente legge.

Tutti gli atti e i contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili ed immobili della società all'ente locale sono esenti dalla imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata, nonché dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro e ipotecarie nella stessa misura minima.

ART. 49.

Le plusvalenze realizzate dalla società per azioni in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo, anche se realizzate negli esercizi successivi a quello in cui sono state realizzate le plusvalenze stesse, e fino alla chiusura della liquidazione, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte connesse a tali tributi.

Alla stessa società per azioni è inoltre accordata, sino alla chiusura della liquidazione, la esenzione dalle imposte sulle società di cui al primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 147 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1953, n. 645.

Sono pure esenti dall'imposta di ricchezza mobile, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessi dovuti dagli enti locali alle società per azioni sul

prezzo della cessione dell'azienda effettuata dalla società all'ente locale nel quadro della gestione pubblica dei servizi.

ART. 50.

Gli eventuali utili e plusvalenze spettanti agli enti locali quali azionisti delle società per azioni poste in liquidazione a seguito dell'assunzione diretta del pubblico servizio da parte degli enti locali stessi, sono esenti dall'imposta cedolare istituita con legge 29 dicembre 1967, n. 1745 e successive modifiche.

ART. 51.

Sono abrogati:

il regio decreto legge 25 settembre 1925, n. 1674;

il testo unico dell'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108; gli articoli dal 261 al 264 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;

tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge e con essa incompatibili.